



COMUNE DI SIZIANO

**REGOLAMENTO per
la DISCIPLINA del
COMMERCIO su
AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 novembre 2016

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 02 febbraio 2010, e successive modifiche, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni tra cui la L.R. 29/04/2016 n. 10 ed il D.GR 27/06/2016 n. X/5345, dal D. Lgs. n. 59/2010 in materia di commercio su aree pubbliche e dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex articolo 70, comma 5 del D. Lgs n. 59/2010.

Sono inoltre fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia locale, in quanto applicabili.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per commercio su area pubblica: l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- Per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- Per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno n. 3 posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- Per posteggio fuori mercato o in aree sparse: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per il commercio su aree pubbliche, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione.
- Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Per fiera specializzata/a tema: la manifestazione nella quale, almeno il 75% dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti allo stesso settore merceologico.
- Per fiera/evento promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare il tessuto urbano, il centro storico o specifiche aree del territorio, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali eventi partecipano gli operatori

- autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche altri soggetti iscritti nel registro delle imprese, previo ottenimento di autorizzazione temporanea.
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio; per gli operatori itineranti dal Comune di residenza, da quello in cui ha sede legale la società o da quello in cui l'operatore dichiara di voler iniziare l'attività.
 - Per autorizzazione stagionale: l'autorizzazione concessa per una durata non superiore a 180 giorni nell'arco di 12 mesi. - Per SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività (modulistica unificata regionale) ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 e s. m. i.
 - Per presenze in un mercato/fiera: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato/fiera munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua espressa rinuncia.
 - Per presenze effettive in un mercato /fiera: il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato/fiera.
 - Per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori del genere alimentare/non alimentare.
 - Per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare.
 - Anzianità di posteggio in un mercato /fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originale.
 - Per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - Per spuntista: l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dal concessionario o non ancora assegnato.
 - Per attrezzature: i banchi, i trespoli, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione di merci.
 - Per miglorie: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di ottenere in concessione un posteggio diverso.
 - Per scambio : la possibilità fra due operatori, concessionari di posteggio nello stesso mercato/fiera, di scambiarsi il posteggio.
 - Per recidiva : aver commesso la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
 - Per imprenditori agricoli coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, iscritti al Registro delle Imprese di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001.
 - Per D. Lgs. n.114/98: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 avente per oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59".
 - Per Legge regionale: la Legge Regione Lombardia n. 6 del 02 febbraio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni avente per oggetto: " Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
 - Per Documento Unitario: il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2007, ex articolo 70, comma 5, del D. Lgs. 59/2010 in materia di aree pubbliche.
 - Per Ordinanza del Ministero della Sanità : l'Ordinanza di detto Ministero del 3 aprile 2002.
 - Per Risoluzione : la Risoluzione della Regione Lombardia n. 28 del 22 gen

ART. 3 FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

- b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche in quelle zone non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f)* favorire le zone in via di espansione;
- g)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici compatibilmente con le risorse di bilancio e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h)* favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i)* localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l)* promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

ART. 4 CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE FIERE

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c)* le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d)* le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e)* le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f)* la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

ART. 5 FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della L. 281/98, delle imprese commerciali su aree pubbliche in riferimento:

- a)* alla programmazione dell'attività;

- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 6 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, l'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati, nelle diverse forme previste dalla legge, è decisa dal comune.
2. L'Ufficio Commercio è competente per l'espletamento dell'iter burocratico delle pratiche commerciali.
3. Alla Polizia Locale è competente per l'attività sanzionatoria.

ART. 7 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- 1 - Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.
- 2 - L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altro socio lavoratore, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
- 3 - Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare, il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.
- 4 - Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa area mercatale un numero di posteggi superiore a quelli indicati nel documento unitario, secondo i tempi indicati da quest'ultimo, come di seguito indicato:
 - Per la fase transitoria (2017/2020) un medesimo soggetto giuridico non può avere più di 2 concessioni di posteggio nella medesima area mercatale o nella stessa fiera.
 - Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità di più di 2 concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale o nella stessa fiera (limite elevato a 3 se il mercato o fiera hanno più di 100 posteggi).

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- 1 - L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitale regolarmente costituite o a cooperative, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della legge regionale.
- 2 - L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
- 3 - L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
- 4 - L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
- 5 - Durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo per ogni operatore tenere sempre presso il proprio punto di vendita: l'autorizzazione commerciale in originale valida per le modalità di svolgimento dell'attività, la carta d'esercizio completa del modulo aggiuntivo di riconoscimento dei dipendenti nei casi in cui tali documenti siano richiesti e la relativa attestazione annuale in originale, con l'obbligo di esibirli su richiesta degli organi di controllo.

6 - L'operatore che esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione e/o Scia, è soggetto alle sanzioni previste dall'art.27, comma 5, della L.R. 6/2010, mentre se sprovvisto della carta d'esercizio e/o relativa attestazione annuale, è punito secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 7 della citata legge regionale. Nel caso in cui, durante le operazioni di vendita, l'operatore addetto non esibisca o non sia in grado di esibire temporaneamente i documenti di cui al precedente comma, fornendo comunque prova di essere titolare di regolare autorizzazione commerciale, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00.

7 - Nei casi previsti dal precedente comma, consegue sempre l'obbligo di presentare all'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, entro il termine di 10 giorni dalla data della contestazione o della notifica dell'addebito, i documenti non esibiti all'atto del controllo. In caso contrario scatteranno i relativi controlli d'ufficio e le relative contestazioni ove accertate irregolarità.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

1 - L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, è residente, ha sede legale o intende avviare l'attività.

2 - Nella domanda in bollo il richiedente dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale
- b) nel caso di società o cooperativa, la ragione sociale, partita IVA e sede legale della stessa
- c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010
- d) il settore o i settori merceologici di vendita, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande
- e) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
- f) domicilio e recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al procedimento.

3 - Alla domanda l'interessato allega:

- a) fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- b) fotocopia carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari)
- c) visura CCIAA (in caso di società o ditte individuali già iscritte)
- d) SCIA mod.A con relative schede ed allegati in caso di commercio di generi del settore alimentare e/o attività di somministrazione.

4 - In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R. n. 6/2010, l'Ufficio, con atto motivato, sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

5 - La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

6 - In caso di cambiamento dei dati presenti nell'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvederà al suo aggiornamento senza rilasciare un nuovo titolo.

ART. 10 - CARTA DI ESERCIZIO ED ATTESTAZIONE ANNUALE

1 - Gli operatori commerciali su area pubblica in forma itinerante o titolari di concessione di posteggi di mercati e fiere, devono essere in possesso della Carta d'Esercizio e dell'Attestazione annuale, modelli uniformati regionali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2 - La "Carta d'Esercizio" è un documento identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicati, oltre ai dati dell'impresa, tutti i dati relativi ai titoli autorizzativi (posteggi fissi, itineranti, sagre/fiere). La Carta d'Esercizio non sostituisce, comunque, il titolo autorizzatorio che deve essere esibito, in originale, ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

3 - La Carta d'Esercizio deve essere "validata" entro 90 giorni dalla data di rilascio della prima autorizzazione ed aggiornata entro lo stesso termine dalla modifica dei dati in essa contenuti. Il Comune o le Associazioni di categoria ottemperano alla validazione entro 30 giorni dall'invio della richiesta.

Nel caso di mancato aggiornamento nei termini sopra indicati, è prevista dall'art. 27 comma 7 della L.R. n.6/2010 una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

4 - "L'Attestazione Annuale" è il documento con cui viene certificato, previa presentazione di adeguata documentazione, che il titolare dell'autorizzazione ha assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. La richiesta di rilascio dell'attestazione annuale deve essere presentata, mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale con le modalità indicate al successivo comma 5. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale compete al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di commercio o ad un'associazione di categoria abilitata, nei 30 giorni successivi all'invio della richiesta di validazione e della relativa documentazione. L'attestazione annuale deve essere ottenuta entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

5 - Con la D.d.G. regionale n. 2613 del 28/3/2012 è stato stabilito l'obbligo della compilazione della Carta d'Esercizio e della richiesta di Attestazione annuale in modalità telematica, attraverso l'applicativo della Regione Lombardia denominato MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it e la conversione dal formato cartaceo al formato informatico delle Carte d'Esercizio rilasciate precedentemente al 31 dicembre 2012.

ART. 11 DURATA DELLE CONCESSIONI

1 - Le nuove concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica hanno una validità massima pari a 12 anni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione, la concessione relativa al posteggio dato in sostituzione ha una durata fino alla scadenza della concessione revocata.

2 - Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/2010 e del Documento Unitario della Conferenza Unificata, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno validità secondo quanto precisato nel successivo Art. 40.

3 - In caso di cessazione di attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di chioschi o strutture analoghe, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della struttura ed al perfetto reintegro dell'area entro 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività. Qualora l'interessato non provveda a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le spese all'interessato.

ART. 12 SUBINGRESSO

1 - Il trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su area pubblica, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto di avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto.

2 - L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile registrato (o scrittura privata autenticata da notaio e registrata).

3 - Il subingresso deve essere comunicato all'Ufficio comunale preposto presentando una SCIA mod. B prima dell'avvio dell'attività e comunque entro 4 mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa. Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune dal dante causa.

4 - Il subentrante, presentata la SCIA e l'atto di trasferimento dell'azienda, è legittimato ad iniziare la suddetta attività. Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento d'identità;
- fotocopia carta di soggiorno in corso di validità, per i cittadini extracomunitari;
- fotocopia dell'atto notarile registrato di cessione o affitto d'azienda;
- fotocopia dell'atto di successione nei casi di subingresso mortis causa.

- Fotocopia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali in caso si tratti di commercio di generi del settore merceologico alimentare e/o di somministrazione.

5 – Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve avvenire solo per la stessa tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.

6 - L'Ufficio comunale competente, concluso il procedimento, provvederà al rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica intestata al subentrante ed alla relativa concessione dell'eventuale posteggio dato in godimento al cedente.

7 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento di qualsiasi titolo di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta (es. punteggio acquisito, anzianità presenza ecc.)

ART. 13 SCADENZA, REVOCA, RINUNCIA E DECADENZA DAL POSTEGGIO

1 - La concessione di posteggio cessa per scadenza, rinuncia, decadenza e revoca.

2 - La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio e in caso di rinuncia formale del titolare.

3 - Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico.

In caso di revoca, il titolare può ottenere un altro posteggio di analoghe dimensioni, nell'ambito del territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

L'assegnazione del nuovo posteggio sarà concessa compatibilmente con l'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità: nell'ambito dei posteggi dello stesso mercato, nell'ambito dell'area dello mercato, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche del territorio comunale.

4 - La concessione del posteggio decade, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, nei seguenti casi:

a) Revoca dell'autorizzazione commerciale riferita al posteggio.

b) Mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenze giustificate per malattia, gravidanza o infortunio. Per le attività stagionali il numero dei giorni di mancato utilizzo è ridotto in proporzione al periodo dell'attività.

c) Per cessione totale o parziale del posteggio assegnato, salvo il caso di subingresso.

d) Mancato pagamento del canone dovuto nei termini stabiliti.

Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio per i casi sopra elencati (escluso il punto b), non può ottenere altre concessioni di posteggi nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto.

5 - Nei casi di rinuncia e decadenza della concessione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

ART. 14 SOSPENSIONE

I concessionari di posteggi sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, fatte salve le sanzioni pecuniarie.

1 . Il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dal mercato sino a due giorni di svolgimento:

a) per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine e in modo indecoroso;

b) per occupazione di superficie maggiore (entro il limite del 33,33%) o diversa da quella assegnata;

c) per occupazione di posteggio oltre l'orario stabilito;

d) per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi eventualmente non ammessi al mercato;

e) per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali;

f) per rifiuto di fornire notizie e documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;

2 . In caso di violazioni di particolare gravità alle norme del presente Regolamento o di recidiva di violazioni elencate al punto 1, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni di effettuazione del mercato.

Si considerano di particolare gravità :

- a) Le violazioni di norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari ed agenti del Comune;
- b) Il turbamento dell'ordine del mercato;
- c) L'abusiva estensione, superiore al 33%, della superficie autorizzata.
- d) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- e) La cessione anche parziale ad altri o sostituzione della persona nel godimento del posteggio.

3 . Il riscontro del mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo dovuto, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 16. Scaduto detto termine l'operatore non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata.

4 . Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da agente della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è deferito all'AG per violazione all'art. 650 CP oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 comma 5 della L.R: n.6/2010.

5 . Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

ART. 15 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, visti gli avvii delle relative procedure, provvederà con atto motivato alla revoca delle autorizzazioni per il commercio su area nei seguenti casi:

- Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa;
- Il posteggio non viene utilizzato per ciascuna anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.17 assenze per ciascun mercato a cadenza settimanale) salvo i casi di assenza giustificata per malattia, gravidanza, infortunio o altri particolari motivi che necessitano di nulla osta preventivo rilasciato dagli uffici competenti.
- L'operatore titolare di attività in forma itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità.
- Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale.
- In caso di subingresso se entro quattro mesi non viene presentata SCIA da parte del subentrante.
- In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata SCIA di subingresso da parte degli eredi.

2 . Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio, comporta la decadenza di diritto della concessione di quest'ultimo.

ART. 16 CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E TRIBUTI

1 Il rilascio delle concessioni è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.

2 le modalità di pagamento sono contenute nel regolamento che disciplina la concessione del suolo pubblico.

3 Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma maggiorata delle percentuali previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento volto alla

sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione di cui sopra. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione della titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata. Se l'assenza si protrarrà complessivamente per più di quattro mesi nell'anno solare, si procederà alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente Art. 15 comma 1.

ART. 17 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 31-03-1998 n°114.

ART. 18 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto in deroga al comma 1 per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le Organizzazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

ART. 19 NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO/SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI

1 - Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Sanità tempo per tempo vigenti.

ART. 20 SANZIONI

- 1 - Chiunque viola le disposizioni previste per il commercio su area pubblica è punito con le sanzioni di cui all'art.29 del D. Lgs. 31-03-1998 n°114 ed all'art. 27 della L.R. n. 6/2010, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.
- 2 - Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, non specificatamente indicate nelle disposizioni regolamentari e nel caso di violazioni alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione dello stesso, è punito con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, così come previsto dall'art.6 bis del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n.125.

4 - La medesima sanzione di cui al comma precedente, si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.

5 - Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste dall'art. 27 comma 2 lettere a), b) e c) della R.L. n. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 8 mercati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 21 ISTITUZIONE DEI MERCATI

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 3 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dalla Giunta Comunale che determina:

a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;

c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;

d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

c) alla diversa superficie dei posteggi.

4. Presso l'ufficio Commercio e sul sito web del Comune è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

ART. 22 UTILIZZO E DIMENSIONI DEL POSTEGGIO

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

ART. 23 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO

1. I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito. A tale scopo il Responsabile dell'Ufficio Commercio, con nota sottoscritta per ricevuta, né dà preventivo avviso agli utilizzatori del mercato.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile dell'ufficio Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

ART. 24 SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Responsabile dell'ufficio Commercio.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si autorizza lo scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile dell'ufficio Commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

ART. 25 ATTIVITÀ CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
3. Nei mercati in cui non è previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attività.
4. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

ART. 26 MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni

della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

ART. 27 MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI

1. L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono di seguito indicati:

a) Denominazione del mercato MERCATO SETTIMANALE

b) ubicazione: VIA F.LLI CERVI;

c) orario di vendita DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 18,00;

d) superficie complessiva del mercato: mq 1864;

e) superficie complessiva dei posteggi: mq 879;

f) totale posteggi: n. 28, con distinzione di settore merceologico

-n. 09 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

-n. 1 riservato ai produttori agricoli

-n. 17 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentari;

-n. 1 riservato al battitore

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria - allegato A - nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

ART. 28 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E RELATIVA AUTORIZZAZIONE

1 - L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite procedura di evidenza pubblica, secondo la graduatoria predisposta del Responsabile dell'ufficio Commercio, dopo aver espletato preliminarmente le procedure di cui all'Art. 23 (miglioria).

L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale nonché da quanto previsto nel documento unitario.

Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di Categoria per finalità di pubblicità notizia.

2 - La domanda di assegnazione dei posteggi deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, nel rispetto delle modalità previste dal bando stesso e deve contenere obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) la ragione sociale e la sede legale in caso di società o cooperative;

- c) il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- d) il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010, per i posteggi riservati al settore merceologico alimentare;
- e) l'eventuale possesso di attestato di partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale n.6/2010;
- f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio;
- g) i dati identificativi di eventuale altra autorizzazione e relativa concessione nello stesso mercato;
- h) il settore o i settori merceologici di vendita e l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) il domicilio cui far pervenire le comunicazioni relative al procedimento;

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo);
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

4 - Nella formulazione della graduatoria, il Comune assegnerà dei punteggi di priorità, attenendosi ai criteri indicati nelle procedure di selezione. Detti criteri saranno stabiliti nel rispetto di quanto indicato nelle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.

5 – Al soggetto che partecipa alla selezione, già titolare della concessione scaduta, si aggiunge un punteggio ulteriore, così come previsto nel documento unitario, a condizione che lo stesso abbia esercitato l'attività nel rispetto delle norme legislative e regolamentari tempo per tempo in vigore.

6 - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Protocollo Comunale del Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, entro i successivi 15 giorni il Comune si pronuncia e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.

7 – Conclusa la procedura di assegnazione, le autorizzazioni e le relative concessioni dei posteggi sono rilasciate seguendo l'ordine della graduatoria definitiva prevista dal bando, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 29 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1- Ai sensi del Decreto della regione Lombardia n. 5345/2016 par. 3.2.5, ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici. Tale disponibilità può essere elevata fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia.

2-I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

3-I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

TITOLO III

POSTEGGI IN AREE NON MERCATALI

ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI COSIDDETTI POSTEGGI FUORI MERCATO

- 1 - I posteggi non mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere occupati da chioschi, da banchi o da autoveicoli attrezzati per la vendita.
- 2 - Per la disciplina inerente le modalità di utilizzo dei posteggi fuori dalle aree mercatali si fa rinvio alle norme riportate nei precedenti Titoli del presente Regolamento in quanto compatibili.
- 3 - I posteggi fuori mercato individuati sul territorio comunale, con le relative localizzazioni e tipologie merceologiche, sono i seguenti:

n. posteggi	Ubicazione	Superficie	Tipo di struttura	Genere	Periodo di svolgimento
2	Via Lombardia (zona industriale)	Mq. 40	Mezzi mobili	Alimentare/non alimentare	Annuale
2	Via F.lli Cervi (Piazza del mercato)	Mq. 17,50	Mezzi mobili	Alimentare/non alimentare	Un giorno alla settimana

- 4 - I Posteggi disciplinati dal presente Titolo possono essere momentaneamente eliminati e/o trasferiti in altre aree dal Responsabile dell'ufficio Commercio per causa di forza maggiore o per lo svolgimento di eventi o manifestazioni autorizzati dall'Amministrazione comunale.

TITOLO IV

FIERE

ART. 31 ISTITUZIONE DELLE FIERE

- 1 - L'istituzione delle Fiere è deliberata dalla Giunta Comunale, previa informazione ai capigruppo tramite e-mail. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite: le aree destinate alla fiera, il numero dei posteggi, il periodo di svolgimento ed ogni altra disposizione particolare (specializzazione, settori e tipologie ,merceologiche ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
- 2 - L'esatta dislocazione e la dimensione dei posteggi all'interno delle fiere e l'eventuale mantenimento nel posteggio del veicolo, sono stabiliti dal Responsabile del Servizio competente in relazione allo spazio disponibile, al numero degli operatori ammessi, alle esigenze legate alle tipologie dei prodotti e delle attrezzature, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie ed alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria.
- 3 - Nei casi di urgenza, lo spostamento può essere disposto dal Responsabile del Servizio competente.
- 4 - Ai sensi della legge regionale, le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- 5 - Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicano gli articoli seguenti, nonché le modalità di utilizzo dei posteggi dei mercati e le altre norme del presente regolamento in quanto compatibili.
- 6 - In occasione delle manifestazioni fieristiche si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa, ubicati nell'area interessata, di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

ART. 32 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – MODALITA'

- 1 - Tutte le disposizioni riguardanti l'assegnazione dei posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente Titolo in quanto compatibili.
- 2 - Nel caso di fiere in essere, i cui posteggi sono assegnati annualmente, fino al 7 maggio 2017 si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nell'ambito della stessa fiera.

3 - Dall'8 maggio 2017 la concessione avviene tramite procedura di evidenza pubblica. I criteri di priorità indicati nei bandi, che di volta in volta verranno emanati, dovranno tenere conto della maggiore professionalità dell'impresa (comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese) dai criteri di qualità correlate alla merceologia ed alle strutture utilizzate e per il 40% del punteggio dall'anzianità acquisita nel posteggio cui si riferisce la selezione.

4 - L'espletamento della procedura avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla norma regionale nonché da quanto indicato nel documento unitario.

5 - La durata delle concessioni sarà di 12 anni.

6 - Ad uno stesso soggetto giuridico non possono essere assegnati nella stessa fiera più di 2 posteggi per lo stesso settore merceologico, come indicato nel documento unitario.

7 - Gli operatori, interessati all'assegnazione di posteggi in fiera, devono inviare al Comune regolare istanza, nei termini indicati nel bando, utilizzando l'apposita modulistica che comunque dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

a) I dati anagrafici e il codice fiscale (P.IVA) del richiedente

b) Gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare

c) Numero telefonico

d) La denominazione della fiera

e) L'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata

f) Il numero del posteggio richiesto e la superficie

g) Il numero del posteggio eventualmente occupato nelle edizioni precedenti

h) L'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione o affitto di azienda

i) Documentazioni suppletive e ogni altra informazione e dichiarazione ritenute utili per impegnarsi al rispetto di eventuali indicazioni poste dall'Amministrazione nel bando.

8 - Anche gli assegnatari dei posteggi dovranno comunque presentare la domanda di partecipazione all'edizione della fiera, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, indicando la eventuale richiesta di miglioria.

9 - La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dal timbro postale se inviata per posta, altrimenti dalla data del protocollo comunale se presentate direttamente o inviate tramite PEC.

10 - La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento.

Entro il medesimo termine saranno inviate per posta/PEC ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.

In relazione ad alti numeri di domande di partecipazione, l'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato tramite pubblicazione dell'elenco dei richiedenti all'albo pretorio.

11 - A parità di titoli, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste in caso di domanda irregolare o incompleta.

Qualora sussista ancora parità. Si procederà a sorteggio. I titoli di priorità sono valutati in relazione all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione ed ai documenti allegati, fatti salvi i diritti acquisiti.

12 - La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata e le strutture utilizzate.

13 - Eventuali assenze per motivi di salute, gravidanza o infortunio, dovranno essere giustificate, tramite certificato medico, entro il termine perentorio di 15 giorni.

14 - Per mancato utilizzo del posteggio assegnato per due edizioni consecutive della stessa fiera, salvo i casi di assenza giustificata, il Comune revoca la concessione.

15 - La mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti titolari di posteggi per tre anni consecutivi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa morte, il subentrante acquisisce il punteggio maturato dal cedente.

16 - I posteggi non occupati dagli operatori assegnatari entro l'orario stabilito dal Comune, verranno assegnati nell'ordine agli operatori assegnatari di posteggio che ne chiedano la miglìoria, successivamente a quelli inseriti nella graduatoria di spunta secondo i criteri di cui ai precedenti punti.

17 - In caso di destinazione merceologica dei singoli posteggi, gli stessi verranno assegnati adottando i criteri di priorità di cui ai punti predetti.

18 - Come per i posteggi mercatali ed alle stesse modalità, è consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari.

19 - Alle fiere possono partecipare gli imprenditori agricoli nella misura dei posteggi loro assegnati.

ART. 33 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1 - Qualora l'occupazione non avvenga entro i termini e le modalità indicate, l'operatore si considererà assente a tutti gli effetti.

Si procederà pertanto all'assegnazione del posteggio in loco da parte del personale del Comune, seguendo l'ordine della graduatoria degli spuntisti per la quale va applicato il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto nelle precedenti edizioni, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

2 - L'operatore che, in base alla graduatoria, ha diritto all'assegnazione, qualora non si presenti dopo una seconda chiamata, verrà collocato in fondo alla graduatoria per quell'edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni. L'assenza ingiustificata per tre anni consecutivi da parte dei soggetti non titolari di posteggi, comporterà l'azzeramento del punteggio e la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

3 - L'operatore chiamato avrà diritto al posteggio fra quelli disponibili; in caso di rifiuto sarà collocato in fondo alla graduatoria per quella edizione, mantenendo comunque la posizione occupata nella graduatoria generale della Fiera per le successive edizioni.

4 - Dopo l'assegnazione potrà essere concessa la sostituzione del posteggio nell'ambito della stessa merceologia, solo nel caso gli operatori consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi sotto l'aspetto igienico-sanitario.

5 - Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.

6 - L'Ufficio Commercio aggiorna la graduatoria annualmente.

ART. 34 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1 - L'operatore che non si presenti entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita, sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

2 - All'operatore è fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati. Nel caso di abbandono prima dell'orario stabilito, l'operatore verrà escluso dalle successive edizioni, per un periodo massimo di tre anni, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

3 - L'Ufficio Commercio provvede ad annotare in apposito registro le presenze effettive e le altre presenze maturate nella fiera.

ART. 35 OBBLIGHI E DIVIETI

1 - E' fatto assoluto divieto di subconcedere a terzi la concessione.

2 - Gli operatori assegnatari dei posteggi delle fiere, nonché gli spuntisti, sono tenuti inoltre ad osservare tutte le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti che regolamentano le modalità di svolgimento dei mercati di cui al Titolo II.

ART. 36 ESCLUSIONE DALLA FIERA

1 - Fatte salve le sanzioni pecuniarie, nei casi di particolare gravità o di recidiva sarà disposta l'esclusione dall'edizione successiva della fiera.

2 - Si considerano di particolare gravità:

- la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per l'occupazione alla fiera;
- l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o forme alternative di alimentazione elettrica non autorizzate;
- l'inosservanza delle disposizioni impartite dalla Polizia Locale;
- la subconcessione a terzi.

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

ART. 37 LIMITAZIONI E DIVIETI PER IL COMMERCIO ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE

1 - L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone non comprese nei successivi punti, è consentito ai produttori agricoli ed agli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche sia di tipo itinerante (tipo b) sia con posteggio (tipo a) limitatamente alle giornate in cui non siano titolari di posteggi mercatali.

2 – Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria per i prodotti del settore merceologico alimentare, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

3 – La merce deve obbligatoriamente essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato.

4 – Le soste sono limitate, al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque non oltre un'ora, trascorso tale tempo, il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto. E' altresì vietato effettuare la vendita a meno di m.250 da altro operatore itinerante.

5 - Ed è inoltre vietato :

- a) nell'ambito ed in prossimità dei luoghi di culto (es. chiese, cimiteri e simili);
- b) in aree del territorio comunale ubicate in corrispondenza delle intersezioni, curve ed in tutti gli altri casi dove la fermata e/o la sosta sono vietate dal Codice della Strada;
- c) in aree del territorio comunale ubicate in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da stop, dare la precedenza, rotatorie, semafori o altre situazioni similari, le quali in ogni caso rendono possibile il verificarsi di file di veicoli nell'attesa;
- d) durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere, anche temporanee, ad una distanza minima di almeno 500 metri dal centro del mercato o fiera;

6 - In ogni modo è sempre vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

7 - E' fatto divieto impiegare apparecchi di diffusione sonora sia per diffondere messaggi, pubblicità, musica o annunciare la propria presenza.

8 - E' fatto divieto tenere acceso il motore degli autoveicoli durante la sosta per l'effettuazione delle operazioni di vendita.

9- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO VI

EVENTI

ART. 38 DISCIPLINA DEGLI EVENTI PROMOZIONALI/MERCATINI

1 - Al fine di valorizzare il tessuto urbano o particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive, possono essere presentate al Comune proposte di eventi promozionali/commerciali da realizzarsi su aree pubbliche. Le finalità perseguite dall'Amministrazione sono nel dettaglio le seguenti:

- limitare il numero complessivo dei mercatini e coordinare eventi ed iniziative, al fine di evitare sovrapposizione di iniziative analoghe nelle medesime date;
- rilanciare l'immagine e la qualità degli eventi/mercatini al fine di consentire una sempre migliore fruibilità da parte dei consumatori e offrire una più ampia scelta merceologica;
- consentire nel centro storico cittadino, oltre alle feste consolidate e storiche già programmate, soltanto la realizzazione di manifestazioni a tema al fine di elevare la qualità degli eventi/mercatini anche in funzione delle esigenze espresse dalle imprese in sede fissa e dai cittadini residenti;
- sfruttare la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative quali importanti occasioni ai fini della promozione e valorizzazione economica, sociale, culturale e turistica del territorio, in ordine ai quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa di soggetti terzi può rappresentare un valore aggiunto a beneficio di tutti;
- realizzare eventi che possano coinvolgere tutte le attività cittadine, rivitalizzando le varie zone della città, anche quelle più periferiche, creando nel contempo motivo di richiamo per visitatori e potenziali clienti provenienti anche da aree limitrofe;
- promuovere il commercio su area pubblica soprattutto nelle aree periferiche per creare momenti di svago e di aggregazione per i cittadini residenti.

2 - I soggetti promotori, interessati ad organizzare gli eventi di cui al punto 1, elaborano un progetto organizzativo da sottoporre preventivamente all'approvazione del Comune, nel quale debbono essere esplicitati :

- il tema e le finalità dell'iniziativa;
- le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività;
- gli eventuali altri eventi collaterali;
- le aree richieste e la loro localizzazione;
- le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero presunto dei posteggi e le relative dimensioni;
- il periodo temporale e gli orari di svolgimento.

3 - Le proposte di cui ai punti precedenti devono pervenire, indicativamente, entro la metà del mese di novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative. Sarà compito del Comune valutare le proposte pervenute in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.

5- La programmazione delle manifestazioni, l'iter procedurale di rilascio delle autorizzazioni e le modalità di svolgimento degli eventi, verranno stabiliti dall'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento di Giunta, sentita la Commissione consultiva.

6 - Il Comune si riserva la facoltà di attivare manifestazioni d'interesse al fine di raccogliere proposte ed individuare soggetti organizzatori di eventi promozionali per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 1.

7 - L'organizzatore degli eventi è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni che il Comune stabilisce per lo svolgimento dell'iniziativa, in particolare in ordine al rispetto dell'area e della superficie concessa, degli orari e del periodo di svolgimento, della tipologia merceologica e delle strutture utilizzate per la vendita.

Ogni operatore che partecipa all'evento, è responsabile del corretto svolgimento della propria attività di commercio su area pubblica.

8 - L'inosservanza alle prescrizioni citate nel comma precedente, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal D. Lgs. 114/98 per ognuna delle prescrizioni disattese.

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1 - Con l'entrata in vigore delle presenti norme, sono abrogati il Regolamento per l'esercizio del

Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 20.04.2012 ed ogni altra disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.